DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2010

concernente l'adozione di una decisione di finanziamento per il 2010 nell'ambito della sicurezza alimentare

[notificata con il numero C(2010) 8620]

(2010/764/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] (in appresso denominato «regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2] (in appresso «modalità d'esecuzione»), in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [3], in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione che implica una spesa a carico del bilancio dell'Unione e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2) Sono previste diverse azioni per modificare il regolamento (CE) n. 882/2004, come indicato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di detto regolamento [4], in particolare per quanto riguarda la modifica della direttiva 96/23/CE del Consiglio [5] concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti nonché la revisione delle norme sul finanziamento dei controlli ufficiali [tasse d'ispezione, articoli da 26 a 29 del regolamento (CE) n. 882/2004].

(3) Si prevede che nel 2010 saranno effettuati studi per valutare i possibili effetti delle varie alternative di revisione dell'attuale normativa europea sulle tasse d'ispezione e sul controllo dei residui dei medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.

(4) L'articolo 66 del regolamento (CE) n. 882/2004 conferisce alla Commissione il potere di finanziare le misure necessarie a garantire l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, inclusa l'organizzazione di studi.

(5) È opportuno destinare risorse finanziarie adeguate all'organizzazione di studi relativi a una possibile revisione delle norme vigenti sui controlli dei residui e sulle tasse d'ispezione.

(6) La presente decisione di finanziamento può anche coprire il pagamento degli interessi di mora a norma dell'articolo 83 del regolamento finanziario e dell'articolo 106, paragrafo 5, delle modalità d'esecuzione.

(7) Ai fini dell'applicazione della presente decisione, la definizione «modifica sostanziale» va intesa ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, delle modalità di esecuzione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata l'organizzazione di studi a sostegno della revisione delle norme vigenti sui controlli dei residui e delle tasse d'ispezione. Si tratta di una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per lo svolgimento degli studi è fissato a 70 000 EUR per le tasse d'ispezione e a 30 000 EUR per i controlli sui residui, da finanziare tramite la seguente linea di bilancio del bilancio generale dell'Unione europea per il 2010:

— linea di bilancio 17 04 07 01.

Tali stanziamenti possono comprendere anche gli interessi dovuti per pagamento tardivo.

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[2] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
[3] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
[4] COM(2009) 334 definitivo.
[5] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

Articolo 3

Non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate degli stanziamenti per le azioni specifiche che non superino il 20 % del contributo massimo autorizzato dalla presente decisione, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro.

L'ordinatore competente può adottare tali modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.

Articolo 4

Gli ordinatori delegati sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2010.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tasse d'ispezione e controllo dei residui: nel contesto della revisione in corso, sono necessarie specifiche informazioni e analisi riguardo ai possibili effetti delle varie alternative di modifica individuate dalla Commissione. Il consulente esterno incaricato avrà il compito di raccogliere i dati e le informazioni necessari per questa parte dell'attività. Si prevede che i risultati del lavoro saranno disponibili nel secondo trimestre del 2011.